



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO SICILIA
Ufficio Logistico –
Sezione Commissariato ed Armamento
Drappello Commissariato

✉ Via Cavour, 2 - 90133 - Palermo – ☎ 0917442077- 📠 0917442215

~~~~~

**CAPITOLATO TECNICO**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI  
PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI  
FINANZA AMMINISTRATO DAL REPARTO T.L.A. SICILIA.**

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale della Guardia di Finanza amministrato dipendente dal Reparto T.L.A. Sicilia (nel seguito del presente disciplinare denominato anche Stazione Appaltante o Amministrazione) mediante la **fornitura di buoni pasto cartacei** da utilizzarsi presso esercizi commerciali convenzionati direttamente con il Fornitore.

## **ART. 2 VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO**

Il **valore nominale del buono pasto** è fissato in **€ 7,00** (sette/00) IVA 4% inclusa.

Il valore presunto dell'appalto ammonta ad **€ 750.000,00 (IVA esclusa)**, determinato secondo il criterio di cui al punto 2 della Determinazione dell'ANAC (già AVCP) 20.10.11, n. 5.

Il suddetto valore è puramente indicativo, essendo il numero dei buoni pasto soggetto a modificazione, per difetto o per eccesso, in base alle variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritto in corso contrattuale, senza che ciò costituisca ragione di modifica delle condizioni economiche dell'affidamento in oggetto.

Qualora il valore facciale del buono pasto venisse modificato, a seguito di variazioni intervenute successivamente alla pubblicazione del bando di gara, la percentuale di commissione verso gli esercenti dovrà essere applicata, sul nuovo valore stabilito, in misura uguale a quella offerta in sede di gara.

L'Amministrazione non assume impegni circa il numero effettivo dei pasti di cui quotidianamente viene chiesta la somministrazione, nè per il numero complessivo annuo. Sarà pertanto riconosciuto il pagamento dei soli pasti effettivamente forniti e debitamente rendicontati tramite report e successiva fattura.

## **ART. 3 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è stabilita a decorrere **dalla data di affidamento del servizio fino al 31.12.2018**, fatta salva la previsione di cui all'art. 1, comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ed all'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22.12.15.

L'Amministrazione potrà, altresì, chiedere al Fornitore di **prorogare la durata del contratto** ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, **per un periodo non superiore a mesi 3 (tre)** previo avviso da comunicarsi **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale**.

#### **ART. 4**

#### **BUONI SCADUTI E NON UTILIZZATI**

La Stazione Appaltante ha il diritto di restituire al Fornitore, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di scadenza, i buoni pasto scaduti e non utilizzati senza alcun aggravio di costi.

Il Fornitore è tenuto a rimborsare il prezzo dei buoni pasto non utilizzati entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione della richiesta.

In tal caso, lo stesso Fornitore procederà all'emissione di una nota di credito, il cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora non sia prevista una successiva fattura utile, il Fornitore effettuerà un rimborso entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti.

La Stazione Appaltante, in alternativa, potrà richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto di nuova emissione, aventi scadenza il 31.12.2020.

#### **ART. 5**

#### **DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI BUONI PASTO**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7.06.17, n. 122, per "buono pasto" si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

In particolare, ai sensi del richiamato articolo 4, i Buoni Pasto:

- a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai

soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

In particolare, i **buoni pasto in forma cartacea** devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Il buono pasto cartaceo non dovrà essere nominativo.

I buoni pasto comportano l'obbligo da parte del beneficiario di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il tagliando cartaceo rappresentante il "buono pasto" dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerlo in maniera univoca ed immediata (esempio: buono di colore diverso, utilizzo di un id code), che consentano il facile riconoscimento all'esercente.

## **ART. 6 MISURE ANTIFALSIFICAZIONE**

Il Fornitore dovrà adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato Decreto.

## **ART. 7 REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI**

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto è erogato dagli esercizi individuati dall'art. 3 del menzionato Decreto Ministeriale.

Resta fermo, per gli esercizi convenzionati, il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Il Fornitore garantirà che, presso gli esercizi convenzionati, i locali ed il materiale per la somministrazione siano in regola con la normativa sanitaria e che eventuali situazioni che possano recare danno alla correttezza del servizio appaltato saranno eliminate entro 48 ore dalla contestazione.

Il Fornitore sarà responsabile dei danni derivanti all'Amministrazione ed ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale degli esercizi convenzionati e/o dello stesso Fornitore.

## **ART. 8**

### **ESERCIZI CONVENZIONATI**

Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà fornire l'elenco (Modulo 1), autocertificato ai sensi della normativa vigente, degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato o intende stipulare i contratti di convenzione.

I buoni pasto oggetto del presente appalto dovranno essere spendibili sull'intero territorio nazionale.

In particolare per quanto concerne il territorio della Regione Sicilia, a pena di esclusione, dovrà essere garantita:

- ✓ la convenzione con almeno 1 esercizio entro la distanza di 500 metri dal singolo Comando/Reparto. **Le distanze saranno individuate tramite Google Maps ed il concorrente dovrà allegare il relativo report.** (Modulo 2)
- ✓ la convenzione con un numero minimo di 20 esercizi per i comuni con densità di popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- ✓ la convenzione con un numero minimo di 15 esercizi per i comuni con una densità di popolazione superiore ai 100.000 abitanti e fino a 300.000;
- ✓ la convenzione con un numero minimo di 10 esercizi per i comuni con una densità di popolazione superiore ai 50.000 abitanti e fino a 100.000;
- ✓ la convenzione con un numero minimo di 5 esercizi per i comuni con una densità di popolazione superiore ai 25.000 abitanti e fino ai 50.000 abitanti;
- ✓ la convenzione con un numero minimo di 2 esercizi per i comuni con una densità di popolazione fino a 25.000 abitanti.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente la dichiarazione di impegno all'attivazione della rete nel numero minimo richiesto.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di rappresentare, nel corso del rapporto contrattuale, eventuali difficoltà connesse alla fruizione del servizio, anche al fine di richiedere l'eventuale istituzione di altri punti di ristoro.

#### **ART. 9**

#### **VERIFICA DEI CONTRATTI CON GLI ESERCIZI**

Prima di avanzare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs 50/16, il responsabile del procedimento provvederà, anche a scandaglio, alla verifica delle indicazioni presentate ai sensi del precedente art. 8.

In ogni caso, **prima di stipulare il contratto** nel termine di cui all'art. 32, comma 9, D. Lgs. 50/16, **l'aggiudicatario dovrà inviare l'elenco degli esercizi convenzionati** secondo le dichiarazioni presentate in sede di offerta, per consentire al responsabile del procedimento la verifica, anche a scandaglio, in un momento antecedente alla sottoscrizione dell'atto negoziale.

#### **ART. 10**

#### **CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Oltre alla verifica di cui all'art. 9, il responsabile del procedimento procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

L'esito negativo delle verifiche post-sottoscrizione si potrà qualificare, in funzione della gravità dell'inadempimento, come causa di risoluzione del contratto nella fase esecutiva.

#### **ART. 11**

#### **ACCORDI CON GLI ESERCIZI**

Gli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati contengono le prescrizioni previste dall'art. 5 del Decreto Ministeriale citato.

In nessun caso ogni singolo esercizio convenzionato potrà modificare al ribasso il valore del buono pasto o applicare commissioni per il suo utilizzo superiori a quelle dichiarate in sede di gara.

#### **ART. 12**

#### **MODIFICA DEGLI ESERCIZI**

Nel periodo di svolgimento del servizio, gli esercizi convenzionati potranno essere modificati sia dietro richiesta della Stazione Appaltante, sia per volontà del Fornitore, che

si impegna ad assicurare per tutta la durata del contratto il numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta.

Nel caso di eventuale motivata risoluzione del rapporto con gli esercizi già convenzionati, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e dovrà provvedere, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stessa comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando e dal capitolato speciale d'appalto e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli esercizi convenzionati, saranno effettuati a cura del Fornitore contestualmente all'attivazione o disattivazione di nuove convenzioni.

### **ART. 13 CONSEGNA DEI BUONI PASTO**

Il Fornitore provvederà a consegnare il numero di buoni pasto del valore nominale, specificato nella richiesta di approvvigionamento, al Comando interessato presso la sede che sarà indicata.

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro **venti (20)** giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Nel caso di richieste di approvvigionamento riferite a buoni pasto resi, la consegna dovrà essere eseguita entro **quarantacinque (45)** giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi buoni da parte del Fornitore.

All'atto della consegna, nel caso in cui si riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di buoni pasto inferiore a quello richiesto, se ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore.

### **ART. 14 ONERI PER LA SICUREZZA**

La Stazione Appaltante non ha proceduto alla predisposizione del DUVRI in quanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Resta ferma per il Fornitore la responsabilità in ordine al rispetto del D.lgs. 81/2008.

**ART. 15**  
**NOMINA RESPONSABILE E COMUNICAZIONI**

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto, il nominativo di un referente dedicato alla gestione del servizio.

**ART. 16**  
**PENALI**

Fatta salva la tutela nelle competenti sedi giurisdizionali, la Stazione Appaltante, secondo il procedimento di cui all'art. 54 del D.M. 24 Ottobre 2014, n. 181, provvederà ad applicare le seguenti penalità:

- mancato rispetto del termine di consegna: euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata comunicazione, entro il termine stabilito, della cessazione del contratto con gli esercizi convenzionati: euro 500,00;
- ogni altra violazione: euro 100,00.

**ART. 17**  
**RISOLUZIONE E RECESSO**

Si applicano gli artt. 108 e 109 del D. Lgs 50/16.

**ART. 18**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non potrà esser oggetto di subappalto (Art. 105, comma 4, D. Lgs 50/16).

Il contratto non è cedibile ((Art. 105, comma 1, D. Lgs. 50/16).

**ART. 19**  
**CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione dei crediti derivanti dall'affidamento della prestazioni in argomento è inefficace in mancanza dell'adesione espressa da parte del Re.T.L.A. secondo il principio, desunto dall'art. 9, Legge 20.03.1865, n. 2248, all. E, e dagli Artt. 69 e 70, R.D. 18.11.1923, n. 2440.



**ART. 20**  
**IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTRATTO**

Il contratto sarà soggetto all'imposta di bollo, ex art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n.642/1972, che ai sensi dell'articolo 8 dello stesso D.P.R. è da intendersi a carico dell'aggiudicatario.

**ART. 21**  
**CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ**

L'aggiudicatario si obbliga a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della procedura di affidamento diretto de quo, o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

**ART. 22**  
**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

E' sempre fatta salva la facoltà dell'Amministrazione committente, una volta acquisita conoscenza dell'eventuale esistenza di un procedimento penale a carico del Fornitore per i reati previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/16 e per altre fattispecie delittuose, ivi non contemplate, ritenute di particolare gravità ad insindacabile giudizio della stessa Stazione appaltante, ed in qualunque altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dal bando di gara, di sospendere cautelativamente l'esecuzione del contratto.

**ART. 23**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dall'aggiudicatario sono trattati dall'Amministrazione della Guardia di Finanza per le finalità connesse alla gara, nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.

**ART. 24**  
**NORME REGOLATRICI**

L'affidamento, per tutto quanto non previsto nel contratto, sarà regolato da:

- a) R.D. 18.11.1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- b) R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- c) D.lgs. 50/16;
- d) Decreto Ministeriale n. 184 del 24.10.2014 (Regolamento concernente il capitolato generale d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza);
- e) Decreto Ministeriale n. 292 del 14 dicembre 2005 (Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza);
- f) Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) Codice Civile;
- h) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 Giugno 2017, n. 122;
- i) ogni altra normativa applicabile.

**ART. 25**  
**CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine agli atti di gara ed al contratto, è competente il Foro di Palermo.

Firmato l’originale  
IL CAPO DRAPPELLO  
SEZIONE COMMISSARIATO ED ARMAMENTO  
Lgt. Claudio Picano

Firmato l’originale  
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO  
Ten. Col. Massimo Giardina